

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA PRONTA DISPONIBILITA'

Art. 1-

La pronta disponibilità è un istituto che consente di garantire una continuità assistenziale nel processo di erogazione delle prestazioni sanitarie. Il servizio di Pronta Disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo e con le modalità previste nel presente regolamento.

Essa è normata dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle diverse aree cui afferiscono i vari profili funzionali dei dipendenti ed è rivolta alle Unità Operative caratterizzate da una attività continua in tutto l'arco delle ventiquattro ore.

Art. 2 –

Il Direttore Sanitario Aziendale, nel rispetto delle risorse disponibili del fondo costituito in applicazione dei CC.CC.NN.LL., entro il mese di novembre dell'anno precedente, sentite le OO.SS. e la RSU Aziendale, adotta il Piano di Pronta Disponibilità sulla scorta delle proposte inoltrate dai Responsabili delle Unità Operative e fatte proprie, in quanto condivise dai Responsabili delle Macrostrutture interessate (Dipartimenti, Presidi Ospedalieri, Distretti).

Fino ad approvazione di tale piano annuale persiste la vigenza del piano relativo all'anno precedente. Eventuali modifiche allo stesso piano possono essere approvate su proposta motivata dei Responsabili delle UU.OO. interessate e previo consenso formale del Direttore Sanitario Aziendale, sempre nel rispetto del fondo economico previsto e previa informazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.

Art. 3 –

La Pronta Disponibilità si distingue in integrativa e sostitutiva a seconda se serve ad integrare il servizio attivo o a sostituirlo.

Art. 4 –

Il ricorso alla Pronta Disponibilità sostitutiva deve essere limitato all'indispensabile, perciò si può prevedere l'istituzione di tale servizio solo nelle Unità Operative dove, per carenza delle piante organiche, sia impossibile organizzare e programmare una guardia divisionale o interdivisionale. Le relative richieste di istituzione del servizio dovranno riportare l'attestazione della impossibilità di attivazione della guardia divisionale o interdivisionale.

Art. 5 –

Nelle Unità operative d'Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva si può ricorrere esclusivamente alla Pronta Disponibilità integrativa e la presenza del personale medico deve essere garantita con il Servizio di guardia articolato sulle ventiquattro ore.

Art. 6 –

Nell'organizzazione del Servizio di Pronta Disponibilità devono essere utilizzati dipendenti in organico alla medesima Unità Operativa. In casi di accertata impossibilità ed in via del tutto eccezionale, compatibilmente con le necessità delle Unità Operative interessate, potranno utilizzarsi dipendenti di altre Unità Operative.

Art. 7 –

Il servizio di Pronta Disponibilità deve avere la finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, realizzare un sistema assistenziale continuo, efficace ed efficiente, affrontare situazioni di emergenza ed ordinarie in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi.

Art. 8 –

Il Servizio di Pronta Disponibilità, articolato con turni della durata di dodici ore, va limitato ai periodi notturni e festivi e da diritto ad una indennità nella misura prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali.

E' possibile organizzarlo con turni di durata minore e comunque non inferiore alle quattro ore, in questo caso l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata maggiorata del 10%. Tale indennità relativa va corrisposta anche nell'ipotesi in cui il dipendente venga chiamato in servizio, salvo quanto previsto per i Dirigenti di Struttura Complessa dal successivo articolo 11.

Per situazioni eccezionali si può prevedere una Pronta Disponibilità organizzata anche con turni pomeridiani, validamente e preventivamente motivati dal responsabile della struttura interessata.

Non è consentita la Pronta Disponibilità continuata.

I turni di Pronta Disponibilità vanno predisposti mensilmente dal Dirigente Responsabile dell'U.O. interessata e vanno controfirmati dal Dirigente Responsabile della Macrostruttura (Dipartimento, Presidio Ospedaliero, Distretto).

I turni di servizio dovranno riportare i numeri di telefono con le modalità con cui sarà possibile chiamare il dipendente in pronta disponibilità.

Art. 9 –

Il turno di Pronta Disponibilità coincidente con una giornata festiva da diritto ad usufruire di un giorno di riposo compensativo senza che ciò comporti, comunque, alcuna riduzione del debito orario settimanale dovuto e relativo al profilo professionale d'appartenenza.

Il riposo compensativo per l'attività prestata in giorno festivo deve essere fruito, di norma, entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura.

Art. 10 –

I tempi di presentazione del dipendente attivato da chiamata in Pronta Disponibilità devono essere i più brevi possibili e, comunque, di norma non superiori a trenta minuti.

Il dipendente ha l'obbligo di rendersi immediatamente reperibile alla suddetta chiamata.

A tal fine è istituita, a cura dei Responsabili delle Macrostrutture, una "Agenda Telefonica" da custodire presso il centralino, la Direzione Sanitaria di Presidio e tutte le Unità operative di degenza e non (vedi art. 14).

Art. 11 –

Tra i profili dirigenziali, sulla scorta del piano aziendale, all'inizio d'ogni anno e limitatamente al personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali della struttura d'appartenenza, sono tenuti ad eseguire il Servizio di Pronta Disponibilità, indipendentemente dall'esclusività del rapporto, tutti i Dirigenti Medici ed i Dirigenti Sanitari che svolgono servizio presso Unità Operative con attività continua.

I Dirigenti di struttura complessa, possono svolgere esclusivamente la Pronta Disponibilità integrativa del servizio di guardia senza diritto ad alcun compenso in quanto il trattamento economico in godimento degli stessi è omnicomprensivo.

Per quanto attiene il personale del comparto, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 7, comma 11 del C.C.N.L. – (Biennio economico 2000 – 2001) che per ragioni di opportunità viene di seguito riportato: "Possono svolgere la pronta disponibilità solo i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza.

Sono pertanto, esclusi:

- a) Tutto il personale delle categorie A,B,C e D, profili del ruolo amministrativo;
- b) Il personale appartenente alle categorie A,C e D, profili del ruolo tecnico;

- c) Per il personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, i profili della riabilitazione e delle caposala”.
- d) Ai profili professionali B e Bs del ruolo tecnico e del livello economico DS del ruolo sanitario è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.

Art. 12 –

Di regola, i Dirigenti non possono effettuare un numero di pronte disponibilità superiore a 10 (dieci) al mese, mentre il personale del comparto può effettuarne al massimo 6 (sei).

In casi di accertata impossibilità i predetti limiti possono essere superati.

La Pronta Disponibilità deve coinvolgere a rotazione tutti gli operatori dell’Unità Operativa.

Art. 13 –

L’attivazione del servizio di Pronta Disponibilità deve essere disposta dal Dirigente Medico di Guardia divisionale o interdivisionale o dal Dirigente Medico di guardia presso l’area d’Emergenza.

Lo stesso ricorrerà all’intervento del Dirigente reperibile più qualificato in relazione alla tipologia del quadro clinico che gli si prospetta.

Allo stesso modo rientra fra le competenze del Dirigente Medico di guardia attivare la chiamata in pronta disponibilità del personale del comparto sulla base delle specifiche esigenze che di volta in volta si dovessero presentare.

Art. 14 –

Di norma, la chiamata del dipendente va inoltrata ai recapiti telefonici che il dipendente stesso avrà cura, antecedentemente, di comunicare all’uopo e che saranno annotati nell’apposita “Agenda Telefonica” di cui all’art. 10.

La suddetta “Agenda Telefonica” deve riportare i recapiti telefonici dei dipendenti pronti disponibili ed è soggetta alle normative sulla riservatezza dei dati; deve essere facilmente accessibile ai Dirigenti Medici che intendono attivare la pronta Disponibilità ed i dati in essa contenuti vanno usati, esclusivamente, per motivi di servizio correlati allo specifico istituto.

Il dipendente reperibile deve comunicare tempestivamente eventuali nuovi recapiti telefonici anche temporanei e/o transitori.

In circostanze particolari al di fuori della norma, la modalità di chiamata più tempestiva del dipendente rimane affidata alla competenza del medico di Guardia.

Art. 15 –

Le singole Unità Operative istituiscono il “Registro della Pronta Disponibilità” secondo il modello di cui all’allegato A.

Il Direttore della struttura individua il personale incaricato di attivare la chiamata in Pronta Disponibilità, che annoterà la data, l’ora della chiamata, il proprio nominativo oltre che il nominativo e la qualifica del reperibile chiamato nonché la motivazione dell’intervento e la durata.

Art. 16 –

L’effettivo accesso ed i tempi di permanenza in servizio del dipendente sono dimostrati con i sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze in uso nel nosocomio o nella struttura sanitaria di appartenenza.

Per i dipendenti che effettuano interventi di pronta disponibilità nell’ambito dei servizi territoriali (Igiene Pubblica, Veterinari, Medicina Necroscopica, etc.) e comunque, diversi da quelli di abituale servizio, l’effettivo accesso ed i tempi di permanenza in servizio vengono attestati dal Responsabile dell’U.O. di appartenenza e visti dal Responsabile della struttura di riferimento, previa presentazione da parte del dipendente interessato, di un’apposita relazione scritta e di ogni altra documentazione relativa (verbali, dichiarazioni etc.).

In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario fino alla concorrenza delle disponibilità previste nel relativo budget contrattato con la struttura di appartenenza, ovvero compensata come recupero orario.

Art. 17 –

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Regione Siciliana – AZIENDA USL n. 6 – PALERMO

P.O. _____

REGISTRO DI PRONTA DISPONIBILITA'

Unità Operativa di _____

Nome, Cognome e firma del medico che attiva la P.D.	Data e ora in cui viene inoltrata la richiesta	Durata dell'intervento	Nome, Cognome e qualifica del reperibile	Note